

Formazione - Il nuovo Accordo Stato Regioni: quali le principali novità



**Formazione dei RSPP: innovazioni
ed effetti del mancato
aggiornamento sulla “agibilità”
delle funzioni**

Mario Gallo


m.gallo@unicas.it

Bologna, 11 giugno 2025

- L' Accordo S-R del 17 aprile 2025 mantiene ferma la **canonica struttura** dei corsi di formazione, basata sui moduli **A, B e C** (che continua ad essere obbligatorio per i soli RSPP) che seguono la logica rivista con l'Accordo del 2016
- L'**aggiornamento** deve essere effettuato con **cadenza quinquennale** e a decorrere **dalla data di conclusione del modulo B comune**, e le ore minime complessive dell'aggiornamento restano:
 - ✓ per l'**ASPP di 20 ore**
 - ✓ per il **RSPP di 40 ore**

che “.....**potrà essere distribuito nell'arco temporale del quinquennio**”
- Manca ancora qualcosa nella formazione del RSPP?

- I corsi di formazione e di aggiornamento per gli RSPP e ASPP possono essere tenuti:
 - ✓ In **presenza**
 - ✓ In **video conferenza sincrona (VCS)**
 - ✓ In **e-learning** (solo per il modulo A e per l'aggiornamento)



- L'aggiornamento del RSPP/ASPP può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a **convegni o seminari** senza la previsione di limiti percentuali
- Rimane obbligatoria la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e
- **Non è previsto un vincolo sul numero massimo di partecipanti**

- L'Accordo del 17 aprile 2025, riprendendo in parte i precedenti orientamenti interpretativi prevede che, qualora la **formazione costituisca un titolo abilitativo** all'esercizio della funzione esercitata – come, ed es., per i RSPP, gli ASPP, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli addetti all'uso delle attrezzature ex art. 73, c.5, del D.Lgs. n. 81/2008 – **la funzione stessa non è non è esercitabile “...se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi”**.
- Il mancato aggiornamento non sembra che comporti, quindi, la decadenza automatica dall'incarico ma un'ipotesi di **sospensione che viene meno con la regolarizzazione dell'aggiornamento**

- Lo stesso Accordo prevede che l'**assenza**, nei “*....limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata*”

- I RSPP, gli ASPP (e i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) per poter esercitare la propria funzione, **trascorsi i 5 anni dalla prima abilitazione**, devono poter dimostrare, all'atto dell'affidamento dell'incarico, che nel quinquennio antecedente all'affidamento dell'incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto
- E' anche obbligo del datore di lavoro compiere tale verifica per non incorrere in una **culpa in eligendo**

- Ai fini **degli esoneri di frequenza** e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'**allegato III** occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.
- Ai fini dell'**aggiornamento per RSPP e ASPP**, la partecipazione a corsi di aggiornamento per **formatore**, ai sensi del decreto 6 marzo 2013, **è da ritenersi valida e viceversa**
- Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione **a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza**, ai sensi dell'all. XIV del D.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dall'Accordo, **è da ritenersi valida e viceversa**
- **Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate nell'allegato III, con i crediti formativi riconosciuti**

- **L'agibilità del RSPP** dipende da molteplici variabili:
 - ✓ **Effettività dell'esercizio** dei **compiti** assegnati dalla norma
 - ✓ Disponibilità del **tempo necessario** per esercitare le funzioni assegnate
 - ✓ **Autonomia decisionale**
 - ✓ Possesso delle necessarie **conoscenze e competenze** per svolgere il ruolo assegnato
 - ✓ **Qualità dell'aggiornamento** e **assolvimento nei tempi previsti**
- **Da questi elementi dipenderà in futuro anche la capacità del RSPP di riuscire ad affrontare le nuove sfide e i possibili cambiamenti normativi sul rapporto con responsabilità del datore di lavoro**



AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA

FORMEDIL
NAPOLI FORMAZIONE
E SICUREZZA

**Grazie per
l'attenzione**

m.gallo@unicas.it